

# Lo spazio logico delle istituzioni: ordine normativo, *raison d'être* ed etica d'ufficio

## The Logical Space of Institutions: Normative Order, Raison D'Être and Office Ethics

PATRIZIA PEDRINI

*Université de Genève*

Patrizia.Pedrini@unige.ch

**Abstract.** In this contribution I offer an analysis of some specific theses defended by Ceva and Ferretti (2021). First, I raise a question related to the theoretical work done by the sabotage of an institution's *raison d'être* when both describing and morally evaluating political corruption. In particular, I will ask whether the ultimate moral reason why corruption is a moral wrong rests on the sabotage of the *raison d'être* that it entails and to which it could be con-substantially tied. Relatedly, I will explore whether the sabotage of an institution's *raison d'être* can be described without that particular cause-effect relationship which is the relationship between action and its consequences, and if the relation holds, whether we can still guarantee the constitutivist account of the moral agent that the authors favor. The second question I pose concerns the deficit of "office accountability" which according to the authors would be at the heart of the moral wrong of which political corruption consists. I will wonder whether this deficit is sufficient to capture political corruption, although it is certainly a necessary manifestation of it. Finally, I will argue that in order to grasp the phenomenon of political corruption not only should we look at *intra*-institutional relations, but also at the *inter*-institutional ones. A succinct appendix on the common sense semantics of the adjective "corrupt" completes my commentary.

**Keywords:** political corruption, public institutions, *raison d'être*, office accountability, political theory, ethics.

**Riassunto.** In questo contributo offro un'analisi di alcune tesi specifiche difese da Ceva e Ferretti (2021). In primo luogo, sollevo una questione relativa al lavoro teorico svolto dal sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione nel contesto della descrizione e della valutazione morale della corruzione politica. In particolare, mi chiederò se la ragione morale ultima per cui la corruzione è un torto morale risieda nel sabotaggio della *raison d'être* che essa comporta e alla quale potrebbe essere consustanzialmente legata. Allo stesso modo, esplorerò la questione relativa alla possibilità che il sabotaggio della ragion d'essere di un'istituzione sia descrivibile senza quel particolare rapporto di causa-effetto che è il rapporto tra l'azione e le sue conseguenze. Qualora tale relazione fosse rilevabile, mi chiederò se possiamo ancora garantire la spiegazione costitutivista dell'agente morale che le autrici prediligono. La seconda questione che pongo riguarda il deficit di "*office accountability*" che secondo le autrici sarebbe alla base del torto morale in cui consiste la corruzione politica. Mi chiederò se questo deficit sia sufficiente a catturare la corruzione politica, sebbene ne sia certamente una manifestazione necessaria. Infine, sosterrò che per cogliere il fenomeno della corruzione politica non solo dovremmo guardare alle relazioni intra-istituzionali, ma anche a quelle inter-istituzionali. Una succinta appendice sulla semantica di senso comune dell'aggettivo "corrotto" completa il mio commento.

**Parole chiave:** corruzione politica, istituzioni pubbliche, *raison d'être*, *office accountability*, teoria politica.

## 1. Le istituzioni e il loro ordine normativo interno

Una delle tesi più interessanti e centrali sottese al libro di Emanuela Ceva e Maria Paola Ferretti, *Political Corruption. The Internal Enemy of Public Institutions*, è quella secondo cui le istituzioni pubbliche in regimi democratici hanno un ordine normativo interno. In particolare, secondo Ceva e Ferretti, tale ordine è costituito e incarnato dall'interrelazione dei ruoli occupati da coloro a cui è affidato un ufficio sulla base di un mandato che regola le loro funzioni istituzionali.<sup>1</sup> Se gli occupanti

---

<sup>1</sup> Avrò modo di tornare anche più oltre sulla nozione di "ordine normativo" di un'istituzione, ma sin d'ora intendo in primo luogo chiarire che non interpreto necessariamente questa idea alla stregua di una sorta di fedele riproduzione della volontà cosciente di chi ha pensato e fondato una certa istituzione, sebbene vi sia certamente all'origine una certa volontà specifica in chi fonda una certa istituzione. Le istituzioni su cui infatti sia il libro sia questo contributo si concentrano sono quelle pubbliche, istituite attraverso un atto legislativo che sarebbe irragionevole pensare come non cosciente. Resta certamente vero che le istituzioni si trasformano nel tempo, attraverso pratiche che non ho qui lo spazio per discutere. Le stesse autrici intervengono su questo punto (e altri) in Ceva e Ferretti, "The Open Texture of Public Institutional Action and Its Corruption." In secondo luogo, nel contesto di questo contributo, utilizzo questa nozione come un costrutto logico-concettuale, al fine di isolare e discutere alcuni aspetti

di un ufficio (*office condition*)<sup>2</sup> che agiscono nella loro capacità istituzionale, cioè quando usano attivamente il potere loro conferito su mandato (*mandate condition*),<sup>3</sup> perseguono un'agenda non coerente con tale mandato, commettono "corruzione politica", una forma specifica di alterazione profonda dell'ordine normativo incarnato dall'istituzione stessa. Vi possono, cioè, essere altre forme di alterazione di tale ordine normativo, che le autrici riconoscono e illustrano;<sup>4</sup> ma, proprio per evitare il rischio di una definizione di corruzione politica che sovra-includa questi altri casi (perdendo così di vista la specificità della corruzione politica, da non confondersi, appunto, con queste altre forme di disordine normativo), le autrici elaborano e difendono la tesi secondo cui la corruzione politica consiste nell'impossibilità di fatto degli occupanti di un ufficio conferito su mandato di giustificare l'agenda che perseguono. L'agenda perseguita dall'ufficiale corrotto è infatti incoerente con la lettera e/o con lo spirito del mandato. L'occupante non può giustificarlo né *ex post*, a operato compiuto (una pratica che le autrici chiamano *office answerability*), né *ex ante*, nel momento in cui lo concepisce o pianifica (ciò che invece definiscono *office accountability*). Questa impossibilità, tanto retrospettiva quanto prospettica, dipende dalla natura del *vizio di incoerenza rispetto al mandato* dell'azione compiuta o da compiere, un vizio che è di carattere eminentemente normativo. Come tale può quindi essere colto e valutato moralmente anche prima che l'incoerenza eventualmente *concepita* si traduca in operato incoerente.<sup>5</sup> La corruzione politica consiste quindi in un deficit di *office accountability* che si riverbera anche sulla successiva *answerability*. È fondamentale, nella teoria delle autrici, che si tenga presente questa responsabilità etica non solo retrospettiva, ma anche prospettica, giacché ogni mandato istituzionale è una tessitura di norme e principi che si offrono come intendibili da parte degli occupanti. Tali occupanti sono animali normativi, riflessivi e autoriflessivi, capaci dunque di cogliere la sostanza (certamente sempre anche interpretabile e perfettibile) della lettera e/o dello spirito di ciò che l'ufficio a loro affidato chiede di compiere.<sup>6</sup> Creature quindi sensibili ai doveri che l'accettazione dell'ufficio comporta, alle ragioni giustificative della condotta da tenersi per adempierlo

---

della *logica interna, segnatamente di carattere etico*, dell'azione istituzionale perimetrata dalle condizioni del mandato e dell'ufficio che vedremo più sotto.

<sup>2</sup> Ceva e Ferretti, *Political Corruption*, 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, 38 e segg.

<sup>5</sup> Questo ci dice che sarebbe possibile rilevare e valutare normativamente l'etica prospettica d'ufficio già sul piano della condotta concepita, prima ancora che sul piano delle azioni, sebbene le azioni siano certamente il luogo in cui la corruzione si realizza.

<sup>6</sup> Ceva e Ferretti riconoscono pienamente questo punto. Si veda per esempio Ceva e Ferretti, *Political Corruption*, 28.

e che il mandato indica, così come anche capaci di intendere i modi in cui un mandato può eventualmente essere tradito, disatteso e persino reso vuoto, se si coltiva e persegue un'agenda con esso incoerente. La coerenza, insomma, è una proprietà logica che un essere normativo, riflessivo e autoriflessivo, è capace di cogliere ben prima del comportamento che adotta, già nel momento in cui lo concepisce e pianifica, e proprio in virtù di questo coglimento egli è capace di regolare il suo comportamento. Non c'è dunque ragione nemmeno metafisica, oltre che morale, di pensare che la corruzione possa essere colta solo da una prospettiva esterna o in terza persona, quando la prima persona, nelle sue relazioni necessarie con la seconda,<sup>7</sup> è così profondamente connaturata alla natura umana. Al fondo della tesi delle autrici vi è quindi una presa di posizione circa la metafisica della natura umana come intrisa di capacità normative,<sup>8</sup> forse non esplicitata sino in fondo,<sup>9</sup> ma visibile e benvenuta per tutti quei normativisti che si impegnano a difendere l'idea che siamo animali capaci di comprendere le norme che governano le nostre pratiche, le ragioni d'essere degli uffici che occupiamo, così come le logiche che regolano le nostre relazioni. Detto altrimenti, animali che si muovono con intelligenza e intendimento in quel vasto regno di fatti ed eventi che si colgono attraverso il prisma del cosiddetto "spazio logico delle ragioni"<sup>10</sup> – uno "spazio" che i naturalisti "duri" di tutti i tempi instancabilmente combattono, tendendo di eliminarlo o ridurlo.<sup>11</sup>

È dunque proprio per via di questa sensibilità a norme e a ragioni che siamo inderogabilmente chiamati a *onorare e rispettare* la logica di un'istituzione all'interno della quale accettiamo di operare, una logica che siamo appunto capaci di intendere, contestualmente capendo anche in che modo sarebbe eventualmente possibile deviare da essa. L'unico modo per onorare questa logica, se occupiamo uno degli uffici che fissano i ruoli attorno ai quali l'istituzione si articola, e che ci è stato affidato su mandato, è usare il potere conferitoci in coerenza con tale mandato. Agire in modo

---

<sup>7</sup> Sarebbe utile qui aprire una discussione sui rapporti tra la prima e la seconda persona. Per ragioni di spazio, mi limiterò a osservare che la prospettiva in seconda persona è sempre rivolta a qualcuno che detiene una prospettiva in prima persona e che, a sua volta, può relazionarsi all'altro che le si rivolge adottando la propria prospettiva in seconda persona.

<sup>8</sup> Larmore, *Morality and Metaphysics* è un esempio recente della discussione sul realismo o l'anti-realismo rispetto alla normatività. Ciò che analizzo in questo contributo è ortogonale a questa discussione.

<sup>9</sup> Di fatto le autrici mostrano di assumere che ciascun soggetto capace di una prospettiva morale è un essere normativo, sebbene non sia negli scopi del loro libro giustificare sul piano metafisico questa assunzione.

<sup>10</sup> McDowell, *Mind and World*.

<sup>11</sup> Per una panoramica (molto discussa) di carattere teorico sui programmi naturalisti, si veda *ibid.*

incoerente col mandato, infatti, tanto poco onora e rispetta l'istituzione da comportare niente di meno che l'alterazione stessa dell'ordine normativo che l'istituzione incarna e che ha lo scopo di realizzare.

Spiegano inoltre le autrici che, essendo ogni ruolo d'ufficio interrelato con gli altri di cui l'istituzione si sostanzia, la giustificazione del nostro operato (prospettica e retrospettiva) è dovuta a tutti gli altri occupanti dell'istituzione stessa, prima ancora che ad altri agenti esterni. Sganciare la definizione di corruzione politica da un giudizio in terza persona, o esterno, rispetto all'istituzione e ai suoi occupanti serve a Ceva e Ferretti per spiegare tanto cosa sia la corruzione, quanto cosa sia moralmente sbagliato in essa. Le autrici vogliono infatti dimostrare che c'è qualcosa di *deontologicamente* sbagliato dal punto di vista morale nella corruzione, indipendentemente dagli stati di cose che essa eventualmente produce e che talora, per paradosso, potrebbero persino essere positivi, o tali da massimizzare una qualche forma di benessere, o addirittura di giustizia.<sup>12</sup> Peraltro, le medesime conseguenze, negative o positive, potrebbero per ipotesi essere prodotte da fenomeni diversi dalla corruzione, con ciò sottraendo specificità descrittiva ed esplicativa alla teoria proposta.<sup>13</sup> Le autrici, invece, andando a caccia di una definizione sia descrittiva sia etico-normativa specifica di cosa sia la corruzione politica e del perché costituisca una trasgressione morale, vogliono vendicare il fenomeno sia appunto sul piano descrittivo, illustrandone la natura, sia sul piano etico-normativo, spiegandoci in cosa consiste il torto morale che l'ufficiale corrotto commette. Coltane e Isolatane la natura sia descrittiva sia etico-normativa, fatta cioè la diagnosi corretta del fenomeno, Ceva e Ferretti si trovano quindi nella posizione di proporre la giusta terapia per combatterla, che per loro consiste principalmente in un'etica preventiva da coltivare e implementare.<sup>14</sup>

Le autrici compiono uno straordinario lavoro di dissodamento e di analisi, che porta notevoli rischiarimenti e progressi logici. Uno dei più nobili vantaggi offerti dal progresso logico e dall'analisi concettuale è non solo quello di farci capire di più di un fenomeno e della sua logica, ma anche quello di offrire una base analitica infinitamente più nitida sullo sfondo della quale formulare ulteriori interrogativi, vedendo problemi nuovi, o magari persino vecchi, ma in precedenza poco o per nulla coglibili per via delle più fitte nebbie che avvolgevano la questione.

<sup>12</sup> Cf., per esempio, Ceva e Ferretti, *Political Corruption*, 9, 108.

<sup>13</sup> Intendo dire che, per esempio, un certo esito di giustizia distributiva realizzato attraverso la corruzione, dunque una conseguenza positiva di essa, potrebbe essere realizzato per mezzo di condotte assolutamente non corrotte, bensì perfettamente etiche. O che un certo esito negativo potrebbe parimenti essere prodotto da condotte (etiche o non etiche) parimenti non corrotte.

<sup>14</sup> Le autrici dedicano l'ultima parte del loro libro a questo tema, ma in questo contributo non entrerò nel merito di questa parte del loro lavoro.

Pur condividendo l'obiettivo di individuare la natura peculiare e distintiva della corruzione politica, e di ciò che in essa è specificamente sbagliato sul piano morale, e pur avvertendo una profonda consonanza rispetto alle tesi difese nel libro e all'approccio normativo che lo guida, vorrei provare ad articolare alcuni interrogativi. Non ho soluzioni immediate da offrire per essi, sebbene per alcuni proverò ad abbozzare i lineamenti delle direzioni che *prima facie* potrebbe essere intraprese. Gli interrogativi in questione riguardano altrettanti potenziali problemi della teoria difesa e sembrano invitare alcuni approfondimenti. Il primo interrogativo solleva la questione del lavoro teorico che il sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione svolge sia nella descrizione che nella valutazione morale della corruzione politica. Ammettere, come fanno le autrici, che la corruzione sabota la *raison d'être* di un'istituzione sembra chiamare in causa una spiegazione teleologica della corruzione dalla quale tuttavia le autrici desiderano distanziarsi. Alla luce delle riflessioni sul ruolo teorico svolto dal sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione attraverso la corruzione, mi chiederò anche se l'eventuale ragione morale ultima del perché la corruzione sia un torto morale che non poggi proprio anche sul sabotaggio della *raison d'être* che essa comporta e a cui essa è consustanzialmente annodata. In maniera collegata, cercherò anche di indagare se il sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione sia descrivibile facendo a meno di quella particolare relazione di causa-effetto che è la relazione tra azione e conseguenza, e se, qualora vi fosse un modo per ricavare un'istanza di tale relazione causale, possiamo lo stesso garantire la spiegazione costitutivista dell'agente morale che le autrici prediligono.<sup>15</sup>

Il secondo interrogativo affronta invece il deficit di "*office accountability*" che secondo le autrici starebbe al cuore del torto morale in cui la corruzione politica consiste. Mi domanderò se tale deficit sia davvero *sufficiente* per cogliere la corruzione, sebbene ne sia certamente una manifestazione *necessaria*. Pare infatti che altri fenomeni si manifestino attraverso il medesimo deficit. Se così fosse, il deficit di *office accountability* non apparirebbe quindi più essere sufficientemente specifico della corruzione, a meno di stipulazioni che pure le autrici operano, ma che rimandano ad

---

<sup>15</sup> Vi sono naturalmente molte forme di sabotaggio di un'istituzione che non ho lo spazio per affrontare in questo contributo, e che in parte esulerebbero dagli intenti specifici che qui mi prefiggo. Un caso di grande interesse, per esempio, è rivestito dal processo attraverso cui uno stato democratico si trasforma in una autocrazia o adotta un assetto dittatoriale. Le istituzioni già presenti vengono sabotate in modi specifici (cf. Ceva and Ferretti, "Political Corruption," 226-7; Simmons, *Moral Principles and Political Obligations*, 18), ma una discussione di questo processo merita un'analisi separata e indipendente dalle specifiche forme di sabotaggio su cui qui mi concentro, alla luce delle tesi di Ceva e Ferretti, *Political Corruption*, che seleziono e discuto.

altre condizioni più profonde da includere nella teoria, e che sembrano rinviare precisamente alla ragion d'essere dell'istituzione.

Infine, proverò a segnalare la rilevanza della trama delle relazioni non solo intra-istituzionali, ma anche inter-istituzioni, per cogliere il fenomeno della corruzione politica, cercando di stimolare le intuizioni attraverso l'esperimento mentale di un'istituzione per ipotesi fatta da un solo occupante e un solo ruolo.

Concluderò con una breve appendice sulla semantica di senso comune dell'aggettivo "corrotto", che le autrici ragionevolmente additano come troppo vago e spesso abusato, ma che, nondimeno, alla luce delle riflessioni proposte, potrebbe contenere l'indicazione di una sorta di minimo comune denominatore che collega tra di loro tutte le cose, le condotte e le persone che nella vita di ogni giorno definiamo corrotte.<sup>16</sup>

## 2. Il sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione e il suo ruolo nella teoria

Ceva e Ferretti ammettono esplicitamente che la corruzione politica sabota un'istituzione nel profondo e dall'interno. Sostengono infatti che coloro che, agendo nella loro capacità istituzionale, perseguono un'agenda incoerente con il mandato loro conferito, fanno fallire l'istituzione dall'interno, compromettendo la sua *raison d'être*. Sin d'ora, è importante osservare che la compromissione della *raison d'être* di un'istituzione può essere vista come un evento di carattere normativo indipendente da eventuali conseguenze ulteriori e più o meno esteriori. Questo significa che se, per ipotesi, la condotta corrotta di qualcuno non producesse conseguenze nel mondo esterno ed extra-istituzionale, l'agire in maniera corrotta avrebbe ugualmente istanziato un torto morale specifico, in ordine al sabotaggio della *raison d'être* dell'istituzione. Ritornerò su questo punto tra poco e a più riprese. Frattanto, propongo di osservare più da vicino la semantica dell'espressione "*raison d'être*", una locuzione straordinariamente densa e capace di sopportare interpretazioni anche molto articolate, che certamente esulano dagli scopi di questo contributo. Nondimeno, vorrei soffermarmi su cosa comporti il chiamare in causa la *raison d'être* di un'istituzione, o di un qualunque altro stato di cose, comunque istituito da

---

<sup>16</sup> Prima di proseguire: il metodo che adotto qui è quello dell'analisi concettuale di una serie circoscritta di tesi di carattere etico-normativo che ho selezionato tra quelle offerte da Ceva e Ferretti, *Political Corruption*. Sebbene vi sia una vasta letteratura, anche extra-filosofica, che potrebbe essere invocata per trattare le medesime questioni, a partire da prospettive disciplinari diverse, nel breve spazio di questo commento lavorerò con strumenti teoretici di analisi filosofica.

esseri umani associati. Infatti, nel momento in cui pensiamo alla ragion d'essere delle istituzioni propriamente dette, o di altri stati di cose istituiti, siamo immediatamente invitati a riflettere sul fatto che essi incarnano e implementano una *ragione*, appunto, e in particolare una ragione così centrale da essere in grado di giustificare nientemeno che la loro esistenza. Le ragioni sono generalmente definite come “considerazioni in favore di” qualcosa,<sup>17</sup> e queste considerazioni in favore di qualcosa hanno un carattere squisitamente normativo. Non ci informano infatti tanto sulla natura puramente descrittiva di un certo stato di cose, bensì ci spiegano quali considerazioni hanno guidato l'istituzione di quello stato di cose, a quali norme esso risponde e quali vuole incarnare e implementare, e come chi si relaziona a tale stato di cose può rispondere (o non rispondere) alla motivazione normativa profonda che ha mosso chi quello stato di cose l'ha istituito, alla luce di ciò che poteva essere considerato come favorevole alla sua istituzione. Ora, ogni ragione, cioè ogni considerazione in favore di qualcosa, sembra anche rispondere a un *fine* che si ha in mente nel momento in cui si matura una considerazione in favore di quel qualcosa. Ed ecco che, nella misura in cui chiamiamo in causa l'idea di fine che dia sostanza alle nostre ragioni, diventa più difficile dissociare la normatività che governa un certo stato di cose istituito dalla sua teleologia. Se abbiamo norme, morali o di altro genere, che segnalano le ragioni che abbiamo per istituire e favorire quelle norme attraverso l'istituzione di stati di cose, e se tali norme realizzano un fine, allora ci possiamo domandare in che misura tali norme siano *autosufficienti* sul piano della loro giustificazione, o se invece non dipendano, dal punto di vista della sorgente della loro validità, dal più profondo fine che esse vogliono realizzare.

Questo è senz'altro un punto teorico di carattere generale, ma che risorge in maniera precipua anche nel contesto della teoria proposta da Ceva e Ferretti, e ancora una volta con tutto il suo carattere insidioso, affascinante e complesso. Le autrici, infatti, dedicano un porzione importante della loro teoria al tentativo di distanziarsi dalla spiegazione teleologica della corruzione politica.<sup>18</sup> Sostengono infatti che tale spiegazione erra nel momento in cui si concentra sulle conseguenze che produce il sabotare il *fine* che l'istituzione è chiamata a realizzare. Le autrici, invece, avendo a cuore lo sviluppo di un'analisi deontologica e non consequenzialista, vanno a caccia del perché la corruzione politica non sia neanche descrittivamente, oltre che moralmente, coglibile attraverso le conseguenze che essa eventualmente genera, dato che spesso tali conseguenze sono

---

<sup>17</sup> Scanlon, *What We Owe to Each Other*.

<sup>18</sup> Cf. Ceva e Ferretti, *Political Corruption*, 49 e segg.; cf. anche Miller, *Institutional Corruption*.

assenti o addirittura, in casi di più generale disfunzione del sistema istituzionale, persino positive.<sup>19</sup> E, nella misura in cui interpretano la spiegazione teleologica come una spiegazione che guarda alle conseguenze, la vedono come un dispositivo da cui distanziarsi.

Se dal punto di vista deontologico questo distanziamento dal ruolo teorico dalle conseguenze per spiegare la corruzione è vitale, resta pur vero che sabotare la ragion d'essere di un'istituzione comporta certamente perlomeno quella che potremmo chiamare una "super-conseguenza" che è appunto il sabotaggio della ragion d'essere (e vedremo tra poco perché potrebbe valere la pena, sul piano metafisico, di denominarla così). L'evento del sabotaggio della ragion d'essere deve essere considerato come un evento *normativo* in sé e, crucialmente, come un evento che può (e deve, sul piano logico-teorico) restare indipendente da qualsivoglia eventuale ulteriore conseguenza prodotta da tali condotte (conseguenze che, ancora una volta, potrebbero essere assenti, non misurabili o persino positive). Le autrici stesse costeggiano più volte questo punto, e certamente lo fanno quando vedono nella corruzione politica un fallimento della ragion d'essere di un'istituzione. Nondimeno, insistono che la corruzione politica comprometta dall'interno l'ordine normativo dell'istituzione non tanto per via del fallimento della *raison d'être*, ma perché essa altera il pattern di rapporti di giustizia relazionale che intercorrono tra gli occupanti dei vari uffici e ruoli attraverso i quali l'istituzione si articola.

Ma la domanda a questo punto è se non vi sia invece una relazione da indagare tra il sabotaggio della *raison d'être* e questi pattern di giustizia relazionale divenuti alterati attraverso l'operato corrotto. Da una parte, infatti, appare fenomenologicamente vero che la corruzione politica si manifesti come alterazione di queste relazioni di giustizia sottese ai vari ruoli e alla loro tessitura interrelata; dall'altra, vogliamo tener dentro la teoria il riconoscimento giocato dal sabotaggio della *raison d'être*, col fine che essa comporta. Ma allora sembra di poter rilevare nella teoria delle autrici una sorta di oscillazione tra la necessità di svincolarsi dalla lettura consequenzialista della spiegazione teleologica e però anche il tentativo di recuperare ciò che la spiegazione teleologica in qualche modo cerca di cogliere, cioè che le istituzioni esistono per una *ragione* e che tra i doveri che abbiamo quando le occupiamo vi è anche quello di non sabotarle in nessun modo possibile. Sia che tale sabotaggio avvenga attraverso la corruzione, sia che avvenga per mezzo di condotte non corrotte, ma sufficienti a sabotarle, sembra che tra i doveri che abbiamo in quanto occupanti di un ufficio vi sia esattamente quello, più profondo e basilare, di onorare la logica normativa di quell'istituzione, impegnandosi a non sabotarla

---

<sup>19</sup> Cf. Ceva e Ferretti, *Political Corruption*, 110.

e a non causare uno stato di cose non voluto non solo da chi l'istituzione l'ha concepita e coltivata, ma anche da chi ha accettato di abitarla. Accettare di abitare un'istituzione, infatti, ci pone automaticamente sullo stesso piano di chi storicamente l'ha istituita, dato che accettare di aderire alla sua logica significa accettare la sua istituzione, e le ragioni per cui è stata istituita. Da quest'ultima osservazione si ricava anche che onorare l'istituzione non è necessariamente un dovere che intratteniamo verso l'esterno, verso attori extra-istituzionali, e soggetto a valutazione da parte di terzi, bensì un dovere che maturiamo in prima persona, sebbene rimanga un dovere di carattere relazionale, che risponde a una fitta trama di rapporti anche extra-istituzionali, su cui tornerò in seguito. Per il momento, mi preme sottolineare che comprendere quale sia il lavoro teorico reale che il sabotaggio della *raison d'être* svolge nella prospettiva offerta può essere prodromico rispetto alla comprensione di un eventuale dovere d'ufficio ancor più basilare della *office accountability*, inteso come capacità di giustificare il proprio operato passato o futuro come coerente col mandato, e su cui quest'ultimo potrebbe eventualmente poggiare.

Si noti anche che il punto che sollevo non riguarda tanto la possibilità che la spiegazione deontologica delle autrici sia complementare a quella teleologica, cosa che credo sarebbero disposte ad accettare – presentano infatti, ad esempio, la loro tesi come una proposta che non nega in alcun modo il peso etico delle conseguenze della corruzione, sebbene ritengano che occorra una spiegazione deontologica per coglierla pienamente. La riflessione che sto cercando di articolare è invece che vi potrebbe essere una lettura meno tradizionalmente consequenzialista della prospettiva teleologica rispetto a quella offerta dalle autrici, e da cui si distanziano. Secondo questa lettura non tradizionalmente consequenzialista della spiegazione teleologica, c'è un certo fine normativo, interno a un certo stato di cose, che può essere alternativamente onorato o, al contrario, sabotato, semplicemente tradendo col nostro comportamento etico la ragion d'essere di tale stato di cose. Per questo evento potremmo voler usare un termine ad arte come “super-conseguenza”, per indicare lo stato di cose che si realizza nel mondo una volta effettuato il sabotaggio della ragion d'essere di un'istituzione. Proprio per distinguere lo stato di cose che entra nell'inventario del mondo a seguito del sabotaggio della *raison d'être* ho specificato che, oltre al sabotaggio come tale, potrebbero, per ipotesi, non esserci conseguenze ulteriori. Occorre infatti non confondere le conseguenze ulteriori del sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione con la “super-conseguenza” del sabotaggio come tale che realizziamo quando agiamo in maniera corrotta. Se operiamo questa distinzione tra conseguenze ulteriori e “super-conseguenza”, possiamo distanziarci da una lettura consequenzialista della spiegazione teleologica, senza con questo cessare di riflettere sul ruolo che la

spiegazione teleologica potrebbe di fatto stare svolgendo nella nostra comprensione di cosa sia profondamente sbagliato nella corruzione.

La questione ci chiede anche di provare a guardare un po' più da vicino in che modo quella particolare forma di relazione di causa-effetto che è la relazione tra azioni e conseguenze potrebbe essere all'opera quando sabotiamo un'istituzione e la sua ragion d'essere. Proviamo quindi a seguire la seguente linea di ragionamento. Da un punto di vista squisitamente consequenzialista, le azioni sono gli antecedenti causali di stati di cose consequenziali, che ne sono appunto gli effetti. Ora, un deontologo, sviluppando un teoria etica che prescindendo dalle conseguenze di un'azione, concepisce se stesso come qualcuno che cerca di analizzare la qualità morale dell'azione, dunque il solo antecedente causale, del tutto indipendentemente dagli stati conseguenti eventualmente prodotti. Che cosa accade invece se ci focalizziamo sulla "super-conseguenza" del sabotaggio della *raison d'être* di un'istituzione come fatto che si realizza nel mondo indipendentemente da ulteriori conseguenze? Che genere di conseguenza è questa, rispetto alle conseguenze esterne ordinarie? E perché questo fatto merita di essere chiamato "super-conseguenza", se dopotutto l'azione corrotta è una cosa sola col sabotaggio della ragion d'essere, facendo quindi pensare che non vi sia spazio per una vera e propria relazione di causa-effetto nel contesto di una spiegazione che guarda alla costituzione dell'agente morale per giudicare la qualità morale della sua condotta?

Se da una parte il deontologo è impegnato a sostenere che, così come l'azione morale è una cosa sola con il costituirsi come agenti morali, e che quindi, *a fortiori*, anche l'azione corrotta è una cosa sola col sabotaggio, e anzi di fatto lo *costituisca*, lo stesso osserviamo nel mondo il darsi di due differenti stati di cose alternativi, a seconda di come agiamo: o ci costruiamo come agenti morali compiuti, e con ciò stesso realizziamo anche le ragioni d'essere profonde delle istituzioni che occupiamo, oppure ci costituiamo come agenti corrotti e tradiamo tali ragioni. La nostra volontà sembra qui essere il "super-antecedente" causale che, in base alla qualità morale della sua costituzione (morale o corrotta, in questo caso), darà poi luogo a due differenti stati di cose sul piano delle istituzioni. Così, invece di concentrarci sulle singole azioni che provocano conseguenze, siamo invitati a cercare di isolare quel super-antecedente che è la nostra volontà che costituisce se stessa nei modi in cui lo fa, e che crea la super-conseguenza del modo in cui si presenterà il mondo che quegli agenti abitano e le istituzioni che essi occupano, dopo la costituzione morale delle loro volontà. In altre parole, un deontologo che per ragioni teoriche non voglia prendere in carico le conseguenze esteriori delle azioni, ovvero gli effetti causali dei comportamenti che esse producono su altri, conserva nondimeno la possibilità di analizzare il super-antecedente della volontà e

la super-conseguenza del modo in cui essa si costituisce e di ciò che tale costituzione immediatamente realizza nel mondo.<sup>20</sup>

Siamo qui probabilmente a ridosso di un problema molto profondo, e forse in qualche modo rarefatto, che riguarda le *ragioni stesse che abbiamo per costituirci come agenti morali*, invece che come agenti di altro genere, se la volontà è libera di costituirsi in modi diversi, e che *tipo di mondo abbiamo in mente di realizzare nel momento in cui comprendiamo che vogliamo essere morali e agire moralmente*. Non ho né lo spazio né le risorse teoriche per avviare una riflessione più approfondita su questo punto. Nondimeno ritengo che ulteriori ricerche potrebbero ricavare la direzione più promettente da intraprendere su questo punto, evitando di liquidare troppo presto la relazione di causa-effetto nel contesto di una teoria che dia un ruolo centrale alla costituzione dell'agente come agente morale. Ugualmente, queste ricerche ulteriori potrebbero aiutarci a comprendere se possiamo trovare un punto non solo di compatibilità, ma anche di *collegamento normativo* tra la teleologia delle istituzioni (e in definitiva della morale stessa) e la deontologia.

### 3. Doveri d'ufficio e doveri verso l'istituzione

Il particolare dovere di ufficio che le autrici individuano come disatteso dal corrotto, cioè il dovere di *office accountability* (inteso come capacità di giustificare il proprio operato come coerente col mandato ricevuto) sicuramente figura tra i doveri centrali e sostanziali di coloro che detengono un potere d'ufficio. Non c'è dubbio che nel momento in cui siamo deficitari sul piano della nostra *office accountability* è perché la posizione morale rispetto al nostro ufficio non può essere vendicata come coerente col mandato conferito e accettato. Nondimeno, alla luce delle riflessioni appena svolte sul potenziale collegamento normativo tra la ragion d'essere dell'istituzione e la deontologia d'ufficio, potremmo volerci domandare se questo specifico dovere non dipenda moralmente da doveri più profondi, che funzionano da fondamento per essi, e che hanno appunto a che fare con la ragion d'essere dell'istituzione. Un dovere potenzialmente più profondo di quello della *office accountability* inteso nel modo in cui le autrici lo definiscono potrebbe appunto essere quello di non sabotaggio dell'istituzione, che il sabotaggio avvenga attraverso la corruzione o attraverso altre condotte moralmente riprovevoli, ma di natura non corruttiva. Se aderire all'agenda indicata dal mandato è sufficiente per stabilire dei doveri d'ufficio, è anche vero che aderendo all'agenda aderiamo anche al fon-

<sup>20</sup> Si veda O'Neill, *Constructing Authorities*.

damentale dovere di non sabotare l'istituzione, un dovere che poi, fenomenologicamente, si manifesta come etica di ufficio nei modi indicati. La domanda che sollevo è, in definitiva, se il dovere di *office accountability* sia autonomamente fondato, o se invece il riferimento al non sabotaggio della *raison d'être* dell'istituzione sia più fondamentale. E aggiungo che anche il biasimo che riserviamo alla corruzione potrebbe essere fondato sul più profondo biasimo che riserviamo a chiunque sabotati un'istituzione, di cui la corruzione è un caso. Come si vede, poter offrire una risposta alla domanda posta nel precedente paragrafo avrebbe come vantaggio anche quello di sistematizzare i rapporti tra i vari doveri nel quadro dell'azione istituzionale.

Le autrici, come abbiamo visto, sostengono che la corruzione sia un torto morale perché istanzia un caso di ingiustizia relazionale tra gli occupanti degli uffici tra loro interrelati. Tuttavia, le ingiustizie relazionali sono di molti tipi, e avvengono in contesti vari. Ma questa ingiustizia specifica, avvenendo dentro le istituzioni, potrebbe dover più esplicitamente chiamare in causa proprio anche i *doveri che abbiamo verso le istituzioni*, e non solo i *doveri che abbiamo verso chi le occupa*. Con l'espressione "doveri verso l'istituzione" non intendo sostenere che le istituzioni debbano essere concepite come enti impersonali e tuttavia degni come tali di una qualche forma di onore, reverenza o rispetto. Intendo invece suggerire che, essendo le istituzioni *istituite* dagli esseri umani, e in particolare, in regimi democratici idealmente da noi stessi in quanto attori attivi e di diritto della nostra forma di governo, onorarle non riguarda solo rendere giuste le relazioni interne tra occupanti, ma anche quelle tra gli occupanti di altri ruoli politici e sociali, fino a ricomprendere tutti i cittadini che appartengono a quello stato e che quello stato formano.

Le autrici vogliono elaborare una teoria che spieghi la corruzione come un nemico *interno* delle istituzioni, che quindi dall'interno deve esser combattuto. Ancora una volta, questa prospettiva *interna* è motivata dalla necessità di sottrarre mordente alle spiegazioni della corruzione secondo le quali ciò che in essa è moralmente riprovevole è il rapporto che essa intrattiene con ciò che sta all'esterno delle istituzioni, ad esempio le conseguenze che essa provoca. Ma le conseguenze di un'azione non sono l'unica relazione esterna che esiste. Le relazioni di giustizia con i cittadini, ad esempio, non sono necessariamente *esterne* nel senso di chiamare in causa le conseguenze di un'azione corrotta. Potremmo non avere conseguenze a seguito dell'azione corrotta e lo stesso aver creato un'ingiustizia relazionale nei confronti dei nostri concittadini, oltre che ovviamente nei confronti dei nostri colleghi. Lo abbiamo già visto riflettendo sul sabotaggio della *raison d'être*, che è un torto morale di per sé, indipendente da qualunque altra conseguenza eventualmente prodotta. L'intuizione che

ho è che lo sia appunto perché sabotare un'istituzione viola relazioni di giustizia dovute a tutti coloro che partecipano a quell'istituzione in funzione di istitutori ideali perenni, cioè i cittadini. Nel tentativo di cogliere la natura specifica della corruzione e di restringere il campo di applicazione di questo concetto all'interno delle istituzioni, per ricavare un torto morale di carattere deontologico che prescinda dalle conseguenze, le autrici hanno in qualche modo ristretto, forse eccessivamente, anche il loro sguardo; uno sguardo che pare invece debba aprirsi alla più ampia visione della natura delle istituzioni, al loro fondamento morale, in un quadro di giustizia relazionale assai più ampio di quello unicamente interno ai rapporti tra ruoli e uffici. A questo fine, potremmo cercare di esaminare le intuizioni che vengono stimulate da un succinto esperimento mentale: è il caso di un'istituzione che, per ipotesi, consista in un solo ufficio, affidato a un solo occupante. Se, magari forzando le nostre intuizioni, riusciamo a concepire questa micro-istituzione, verso chi quell'unico occupante avrebbe doveri di *office accountability* e di giustizia relazionale? Certamente non verso i colleghi che appartengono alla medesima istituzione, giacché ella o egli ne è il solo occupante. Diremmo allora che l'occupante è sollevato da doveri di *office accountability*? Questo sembra contro-intuitivo. Dal che ne discende che, per spiegare i doveri d'ufficio di chi accetta di agire in questa ipotetica istituzione mono-occupante, dobbiamo necessariamente guardare alla più vasta rete di rapporti tra istituzioni, nell'idea che le istituzioni singole appartengono a quella più ampia macro-istituzione che è lo stato, all'interno del quale operano i doveri di *office accountability*. Ampliando la rete istituzionale e vedendo questa rete come interrelata, non perdiamo l'interno che è caro alle autrici. Si tratterebbe soltanto di un "interno più vasto".

#### 4. Altre condotte che si manifestano come deficit di *office accountability*

Come abbiamo visto, Ceva e Ferretti riconoscono che altre condotte sono capaci di sabotare l'istituzione, anche se non sono condotte definibili come corruzione. Immaginiamo dunque il caso di qualcuno che, occupando un pubblico ufficio conferitogli su mandato – dunque un caso in cui le condizioni di ufficio e mandato sono rispettate – trascorra tuttavia la maggior parte del suo tempo consultano i social e trascurando i suoi adempimenti. Immaginiamo anche che questa persona non persegua consapevolmente un'agenda, ma si ritrovi a comportarsi così senza alcuna intenzione precisa. Comportandosi in questo modo, non pare neppure agire nella sua capacità istituzionale (un'altra condizione centrale posta da Ceva e Ferretti per discriminare la corruzione), dato che trascorre il tem-

po *non* usando il potere conferitole. Così, potremmo giudicare la condotta di questa persona in molti modi moralmente rilevanti, biasimare la sua negligenza, valutare negativamente, sul piano anche etico, il suo scarso livello di auto-consapevolezza (se, per ipotesi assunta, non persegue questo comportamento coscientemente) e così via, ma non potremmo certamente definire la sua condotta come un caso di corruzione.

È interessante tuttavia notare che questa persona non sarebbe né prospetticamente né retrospettivamente in grado di offrire giustificazioni che vendichino la sua condotta come *coerente* col mandato ricevuto. La questione che potremmo voler sollevare è la seguente: se questa persona non è corrotta, e tuttavia deficitaria sul piano della *office accountability*, è possibile che il deficit di *office accountability*, preso isolatamente, non colga la natura della corruzione, e che possa invece farlo solo accoppiando tale deficit di *office accountability* alle condizioni indicate, e cioè l'ufficio, il mandato e l'azione nel pieno della propria capacità istituzionale? Se così fosse, il lavoro teorico maggiore nell'individuazione della corruzione non sarebbe svolto tanto dal deficit di *office accountability*, ma dalle tre condizioni poste, sebbene si rilevi nella corruzione un deficit di *office accountability* rinvenibile tuttavia anche in altri casi. Vi sarebbe insomma un "problema di selettività", si potrebbe dire: la corruzione sarebbe cioè più selettiva del mero deficit di *office accountability*, che troviamo anche in fenomeni diversi.

Questo caso riprende anche un altro punto sollevato più sopra: la persona che trascorre il tempo del suo lavoro d'ufficio consultando i social commette certamente un'ingiustizia relazionale verso i suoi colleghi, dato che non può vendicare la sua condotta come coerente col mandato, ma sembra anche tradire profondamente l'istituzione, sabotandola. Sembra quindi, ancora una volta, che i doveri di *office accountability* siano derivati dal più generale dovere di onorare la ragion d'esser l'istituzione, salvaguardandola.

Il volume di Ceva e Ferretti solleva certamente queste e altre domande, ed è anche per questo che si offre come uno dei lavori più completi, raffinati e affascinanti sul tema, che non cesserà di interrogare studiosi di varie scuole per molti anni a venire.

### **Appendice. La semantica di senso comune dell'aggettivo "corrotto": vaga o indicativa?**

Le autrici sostengono a ragione che con l'aggettivo "corrotto" il linguaggio ordinario spesso indica fenomeni molto diversi tra di loro, creando così una certa confusione circa la natura specifica della corruzione. Tra i

vari mantra più o meno populistici, ad esempio, vi è quello secondo il quale tutti politici sono “corrotti”, anche se per la maggior parte di loro non vi è evidenza, né da un punto di vista legale né morale, di corruzione politica nel senso che le autrici indicano. Con questa espressione si può quindi ipotizzare che si tenti di indicare per esempio una certa tendenza al compromesso morale, oppure che si voglia additare la mancanza di coerenza tra ciò che il politico dice e promette e quel che in seguito fa. Al di là delle figure politiche, anche i pubblici ufficiali sono spesso visti con diffidenza e con ciò definiti almeno potenzialmente “corrotti”. In questo caso, è probabile che chi usa impropriamente l’espressione intenda dire che chi possiede un potere d’ufficio può venire a trovarsi in situazioni in cui, avendone l’occasione, può abusare di esso, oppure potrebbe favorire chi è a lui o lei vicino, spesso riparato all’ombra di norme e procedure perfettamente legali.

Anche di un oggetto il linguaggio ordinario ci autorizza a dire che è corrotto, non senza un certo grado di metaforicità che sarebbe utile indagare. Ad esempio, un link che riceviamo in posta elettronica può rilevarsi corrotto. Oppure, se seguiamo Mark Warren,<sup>21</sup> anche il linguaggio pubblico di questi tempi è corrotto, con grave detrimento della democrazia, nella misura in cui chi lo usa non osserva e non onora più gli impegni normativi, semantici e pragmatici, che esso contiene e comporta.

Al netto di una certa vaghezza e confusione semantica che spesso il linguaggio ordinario contiene e diffonde, dobbiamo però provare chiederci cosa abbiano eventualmente in comune il politico, l’ufficiale pubblico, un link o un linguaggio che il senso comune di autorizza a definire corrotti. Partiamo dalla corruzione del linguaggio, dato che Warren, rifacendosi a Robert Brandom,<sup>22</sup> ha reso chiaro cosa intende. Se chi parla non onora certi impegni normativi che usare il linguaggio comporta, costui sta tradendo delle norme e sabotando la funzione comunicativa e informativa che il linguaggio ha. E un link? Un link corrotto non possiede le proprietà essenziali che dovrebbe, ad esempio quella di farci collegare a una pagina. La sua funzione era quella, ma le sue caratteristiche non gli permettono di svolgerla. L’ufficiale corrotto, come abbiamo visto proprio da Ceva e Ferretti, ha certi impegni normativi e certi doveri, ma non li onora. Se diffidiamo di lui o lei anche in assenza di evidenze di comportamenti corrotti, significa che riteniamo (a torto o a ragione) che non esibisca delle caratteristiche morali in grado di assicurare che, nel caso l’occasione si presenti, egli o ella sarà pronto a non abusare del potere d’ufficio. Ugualmente, il politico che ha un mandato può essere percepito come tale da non avere quelle stesse proprietà che lo disporrebbero sicuramente a resistere alla tentazione di corrompersi.

<sup>21</sup> Warren, “Deliberative Democracy and the Corruption of Speech.”

<sup>22</sup> Brandom, *Articulating Reasons*.

Come si vede, tutti questi enti sono percepiti come aventi proprietà, morali o strumentali, che non garantiscono lo scopo per cui il loro ruolo è pensato. Eccoci dunque nuovamente di fronte al fine per il quale un ente esiste in quella forma, o in quella veste, se si tratta di una persona che ricopre un ruolo. Pur essendo dunque la semantica di senso comune estremamente vaga, essa ci indica che la ragion d'essere è ancora nascostamente all'opera nelle intuizioni, pur vaghe, che ci guidano nell'uso non tecnico di questo aggettivo.

Le autrici hanno avuto ragioni eccellenti per portare chiarezza analitica e teorica su un concetto che era (e nel linguaggio ordinario rimane) vago e in parte oscuro. E nondimeno, se c'è un'intuizione di fondo che nonostante tutto lega tutta questa vasta oscurità semantica, allora questo legame ci offre un'indicazione che potremmo voler esplorare, che magari vorremmo poi rigettare, ma che certamente non dovrebbe essere trascurata, se nuovamente rivela che la parola "corruzione" nasconde un riferimento profondo a quella *raison d'être* delle cose e delle funzioni che le autrici stesse ammettono essere implicata nella teoria.

### Riferimenti bibliografici

- Brandom, Robert B. *Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism*. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2001.
- Ceva, Emanuela, e Maria Paola Ferretti. "Political Corruption, Individual Behaviour, and the Quality of Institutions." *Politics, Philosophy & Economics* 17, no. 2 (2017): 216-31. <https://doi.org/10.1177/1470594X17732067>
- Ceva, Emanuela, e Maria Paola Ferretti. *Political Corruption: The Internal Enemy of Public Institutions*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Ceva, Emanuela, e Maria Paola Ferretti. "The Open Texture of Public Institutional Action and Its Corruption: A Response to Destri, el-Wakil, and Heywood – Emanuela Ceva and Maria Paola Ferretti: *Political Corruption: The Internal Enemy of Public Institutions*". (Oxford: Oxford University Press, 2021. pp. 232). *The Review of Politics* 85, no. 2 (2023): 254-58.
- Larmore, Charles. *Morality and Metaphysics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- McDowell, John. *Mind and World*. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1994.
- Miller, Seumas. *Institutional Corruption: A Study in Applied Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- O'Neill, Onora. *Constructing Authorities: Reason, Politics and Interpretation in Kant's Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

- Scanlon, Thomas M. *What We Owe to Each Other*. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1998.
- Simmons, A. John. *Moral Principles and Political Obligations*. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- Warren, Mark E. "Deliberative Democracy and the Corruption of Speech." APSA 2012 Annual Meeting Paper. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2104776>